

TESTO EMENDATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI LINEA PER TRASPORTO DI PERSONE (ex art. 87 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.) A SCOPO TURISTICO – Sezione trenini gommati

Art. 1 – Disciplina del servizio

1. Il servizio di trasporto su strada di persone a mezzo di trenino gommato è disciplinato dalle leggi statali (in particolare il D.M. 15 marzo 2007 e la Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. Div6 637 17/23.40.08 del 04.07.2007, n. 55) e regionali (in particolare la L.R. n. 10/64 in materia di autoservizi comunali per il trasporto pubblico) in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. Detto servizio deve essere altresì conforme ai contenuti dell'art. 27 della L. R. n. 19 del 22/12/2005 e s.m.i.
2. Il servizio di trasporto di cui al comma 1) deve essere svolto:
 - con l'impiego di trenino gommato munito di carta di circolazione e immatricolato secondo le norme del D.L.vo 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni;
 - esclusivamente secondo un percorso prestabilito assentito in linea tecnica dal competente ufficio comunale ed approvato (ai sensi dell'art.10, comma 2 del DM 15 marzo 2007) con apposita determinazione/ordinanza sindacale. Oltre al percorso saranno definite anche le fermate, gli attestamenti e le fasce orarie.
3. L'esercizio dell'attività di trasporto persone con trenino gommato è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, riferita ad un singolo mezzo, la cui validità è limitata al territorio comunale di Palermo.
4. Trattandosi di affidamenti di servizi pubblici locali, la disciplina generale di riferimento è quella risultante dall'art. 113 D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i, e visti i principi comunitari s'impone il rispetto delle regole di trasparenza ed imparzialità nella scelta del soggetto affidatario da individuare attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
5. Il servizio non può avvalersi di contributi dell'Amministrazione Comunale e pertanto non comporta alcuna spesa a carico del Comune, che introiterà le somme di cui ai costi previsti dal successivo art. 3, comma 3, ultima parte.
6. La durata del servizio assegnato non può eccedere i due anni, decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico/contratto.

Art. 2 – Assegnazione del servizio

1. L'assegnazione del servizio del trasporto su strada di persone a mezzo di trenino gommato è soggetta a contingentamento e più in generale ad ogni prescrizione espressa nei bandi di gara di cui all'art. 1 comma 4.
2. La domanda per partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio, oggetto del bando, dovrà essere presentata all'ufficio del Comune competente sulla materia oggetto del presente regolamento.
3. Non viene richiesta, per il trasporto con trenino, la disponibilità obbligatoria, nel comune autorizzante, di un ufficio cui l'utente possa rivolgersi per la richiesta del servizio, in quanto la domanda sarà rivolta direttamente al conducente nelle fermate che il trenino effettuerà lungo il percorso.

4. Al fine di consentire l'immatricolazione del veicolo da parte del Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Palermo, l'ufficio incaricato rilascerà apposito nulla osta.
5. I partecipanti alla gara con procedure ad evidenza pubblica dovranno dimostrare almeno due anni di esperienza nel campo del trasporto turistico-ricreativo.
6. Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il bando di gara dovrà prevedere la presentazione da parte dei partecipanti di idonea documentazione che dimostri la proprietà o la disponibilità giuridica del trenino gommato da utilizzare per l'espletamento del servizio oggetto dello stesso bando. Il bando dovrà, altresì, prevedere che ogni percorso dovrà essere affidato a gestori diversi.

Art. 3 – Modalità della procedura ad evidenza pubblica

1. Preliminarmente alla procedura ad evidenza pubblica, l'ufficio comunale competente provvederà, ai sensi dell'art. 1 comma 2, ad assentire in linea tecnica un percorso prestabilito in relazione alle esigenze turistico-storico-monumentali della città, nonché alla presenza di eventuali altri percorsi turistici operativi ed alle specifiche esigenze di trasportistiche delle vie cittadine interessate.
2. Il percorso assentito in linea tecnica di cui al precedente comma 1 dovrà quindi essere anche approvato (ai sensi dell'art.10, comma 2 del DM 15 marzo 2007) con apposita determinazione/ordinanza sindacale.
3. La procedura ad evidenza pubblica, preordinata ad individuare l'affidatario del servizio di linea per trasporto con trenini gommati da effettuarsi secondo il percorso determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, proporrà a base di gara un costo (minimo) chilometrico desunto dalle tariffe vigenti correlate con l'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli, di cui all'art. 18 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16/12/92, n. 495). Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bando di gara e dei relativi atti, di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga conto di elementi ulteriori rispetto a quelli prettamente economici, a vantaggio della migliore qualità del servizio.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il percorso e le fermate del trenino, nonché il periodo e l'orario di esercizio del servizio, costituiscono parte integrante del bando emesso dall'Amministrazione Comunale e sono trascritti nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
2. I passeggeri potranno salire o scendere dal trenino solo nelle fermate stabilite.
3. L'assegnatario dovrà impegnarsi a realizzare apposita segnaletica riportante le soste e le fermate, ai sensi del Codice della Strada, previa emanazione di apposita ordinanza da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L'assegnatario dovrà
 - impegnarsi ad assicurarsi con idonea polizza per la responsabilità civile verso i terzi (compresi i trasportati) e verso danni a manufatti o attrezzature di proprietà comunale, con i massimali di legge;
 - trasmettere, prima dell'inizio del servizio di trasporto, copia della polizza di assicurazione che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'assegnatario dovrà impegnarsi a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano verificarsi in dipendenza dell'esercizio di trasporto.

Art. 5 – Tariffe/costi del biglietto

1. Le tariffe/costi del biglietto non devono essere inferiori al triplo del biglietto ordinario del servizio di trasporto urbano su gomma nella città di Palermo e non superiori a dieci volte al costo di quest'ultimo.

Art. 6 – Esecutività del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività del provvedimento che lo approva.

Art. 7 – Norme transitorie

1. Fino all'espletamento della gara con assegnazione del servizio al soggetto aggiudicatario, saranno reiterate le autorizzazioni rilasciate precedentemente in via transitoria ed inerenti lo svolgimento di servizi riconducibili a quelli oggetto di gara. Le superiori autorizzazioni cesseranno alla data dell'affidamento del servizio oggetto di gara.

